



A.N.I.PED.

Associazione Nazionale Italiana dei Pedagogisti

Associazione Nazionale Legalmente Costituita

Atto Not. N.6.279 Rep., N.4.470 Racc., Regist. a XXXXXano il 7/10/2014 al n. 2488, Serie IT –

Iscritta al COLAP - Coordinamento Libere Associazioni Professionali

Sede Legale Nazionale: Via Martiri VI Ottobre, 22/B – 66034 – XXXXXano (CH)

Cf. 90034180696 – N. Verde Nazionale 800.59.80.35 – www.aniped.it

e



Dott. Gian Luca Bellisario

Studio Professionale di
Pedagogia ed Alta Formazione

PROF. DOTT. GIAN LUCA BELLISARIO

CONSULENTE TECNICO DI PARTE INC. dalla DOTT.SSA XXXXX ROSSI
SUL QUESITO RELATIVO AL PROC. N. 10XX/20XX V.G
DI STANZA PRESSO TRIBUNALE ORDINARIO DI XXXXX

CONTRODEDUZIONI

SULLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

REDATTA DALLA

Ill.Ma DOTT.SSA DANIELA XXXXXXXXXXXX

DI XXXXX

Premessa:

Il sottoscritto Dott. Gian Luca Bellisario Presidente Nazionale dell' A.N.I.PED. - www.aniped.it – Associazione Nazionale Italiana dei Pedagogisti – specializzato in pedagogia giuridica ed in pedagogia clinica (*Iscr. N. PQ 001/15 – PC001/15 – PG 001/15*) incaricato in qualità di consulente tecnico di parte nel procedimento n. **1XXXX/201XXX V.G.**, in rappresentanza delle delle ragioni sostenute dalla Dott.ssa XXXXX XXXXXXXX XXXXX, madre del piccolo XXXXX XXXXX, minore del quale si intendono rappresentare i legittimi interessi e diritti, con la presente si premura esporre alla c.a. dell' On. Presidente del Tribunale di XXXXX e del Collegio tutto, le doverose controdeduzioni che, in scienza e coscienza, sarebbe impossibile tacere rispetto alla **incondivisibile deduzione finale sostenuta nella consulenza tecnica di ufficio.** Tutto ciò, ovviamente, non solo nel pieno rispetto della persona e della professionista che ha operato la consulenza di ufficio, ma anche motivando dettagliatamente, nel corpo del presente atto, le ragioni **della richiesta di rivalutazione e riconsiderazione** delle risposte che la CTU ha inteso fornire rispetto al quesito posto dal Tribunale e, quindi, qualora apprezzate le sostenute ragioni di incoerenza e inopportunità riportate nella presenta memoria controdeduttiva di CTP, si domanda il rigetto od il non accoglimento dei suggerimenti operati in ctu.

Lo scrivente, nel confermare di avere effettivamente preso parte a tutti ed a ciascuno degli incontri riportati nel seguente calendario:

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

VENERDI 30 OTTOBRE XXXXX:	INCONTRO DI APERTURA
VENERDI 6 NOVEMBRE XXXXX:	COLLOQUI INDIVIDUALI GENITORI-SOMMINISTRAZIONETEST
VENERDI 13 NOVEMBRE XXXXX:	OSSERVAZIONE DINAMICHE FAMILIARI
LUNEDI 16 NOVEMBRE XXXXX:	ESAME DEL BAMBINO
SABATO 21 NOVEMBRE XXXXX:	VISITA DOMICILIARE MADRE
MERCOLEDI 25 NOVEMBRE XXXXX:	VISITA DOMICILIARE PADRE
MERCOLEDI 2 DICEMBRE XXXXX:	INCONTRO GENITORI-SOMMINISTRAZIONE TEST

contestualmente rappresenta, rispettosamente, le seguenti

CONTRODEDUZIONI

PRIMA CONSIDERAZIONE FONDAMENTALE:

1) SULL'INTERPRETAZIONE DEL QUESITO POSTO DALL'ON. TRIBUNALE:

premessso che

il quesito posto dal Tribunale è il seguente:

“Stabilire se le attuali REGOLE di collocamento e DIRITTO DI VISITA rispondano alle ESIGENZE DEL MINORE o se necessitano di modifiche necessarie e/o opportune NELL'INTERESSE DELLO STESSO”,

e che

su Istanza di parte materna è stata chiesta **parziale revisione e modifica** della precedente omologazione relativa alle condizioni di separazione tra i coniugi, limitatamente alla **SOLA riconsiderazione sulla necessità di stabilire orari di riferimento fissi e calendarizzazione dei diritti di visita** esclusivamente perché, la attuale mancata e/o disordinata, quanto incomprensibile “pseudo-disciplina” relativa ai giorni e agli orari di visita del minore (*collocato presso la madre dalla nascita*) da parte del padre, si è rivelata:

- **FORTEMENTE DESTABILIZZANTE** rispetto ai concreti interessi del minore stesso, il quale , di volta in volta, secondo le richieste del padre, avrebbe dovuto organizzare il suo tempo (*ludico, scolastico, sociale, sportivo, religioso*) in funzione dei costantemente variabili turni di lavoro paterni che, per natura del rapporto di lavoro (Carabiniere) sono soggetti ad incarichi professionali e ad orari che “ruotano” su periodi molto estesi;

nonché

- **FORTEMENTE COMPROMISSIVA**, rispetto al diritto del minore di poter progettare la propria vita in modo libero ed organizzato, e che solo la madre (*da sempre collocataria e convivente col minore*) poteva rilevare tale disagio del piccolo XXXXX.

PREMESSO CHE

il minore **era già stato recentemente collocato presso la madre da parte del Tribunale stesso**

E CHE

la stabilità di tale collocazione NON è stata, mai riconsiderata dallo Stesso Tribunale, in senso contrario.

A PARERE DELLO SCRIVENTE

bisognava assolutamente **intendere il quesito in maniera assai diversa rispetto a come si evince dalle deduzioni riportate nel testo di perizia di CTU,**

DIFATTI

il quesito, per come appare dover essere inteso, dispone di:

*“Stabilire se le attuali **REGOLE** di collocamento...” (si badi bene, l’attenzione viene posta sulle **“regole”** e non sul **“luogo”** del collocamento) “...e diritto di visita rispondano alle **ESIGENZE DEL MINORE...**” (precisando, in tal modo, la **priorità e la prevalenza dei diritti del minore** rispetto a quelli dei genitori e dei loro rispettivi impieghi) “...o se necessitano di **MODIFICHE...**” (modifiche funzionali alla richiesta di un giusto e stabile calendario di visite da parte del padre e non **“stravolgimento” della sede di collocamento del minore** che, si ricorda, è sempre vissuto presso l’abitazione materna sin dalla nascita) “...necessarie e/o opportune, nell’ **INTERESSE DELLO STESSO...**”!*

Confermeremo e motiveremo di seguito l’evidente incongruità e, a nostro avviso, la non corretta interpretazione di questo importante, essenziale ed imprescindibile **DIRITTO NATURALE DEL MINORE IN RISPOSTA E REPLICA ESAUSTIVA AL QUESITO.**

2) **INADEGUATEZZA/INATTENDIBILITA’ DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI RISPETTO AL FINE ED AL QUESITO POSTO;**

Pur confermando la validità scientifica degli strumenti di lavoro utilizzati (*di cui anche lo scrivente era stato adeguatamente informato dalla CTU*) invero non si può assolutamente affermare, dal punto di vista scientifico che essi siano **appropriati al contesto**, né **“esaustivi”** né, tantomeno, pienamente **“corrispondenti”** al quesito posto, stante le **precisazioni che di seguito è doveroso esporre:**

SI OSSERVA CHE

Fra i numerosi test obiettivi messi a punto per lo studio della personalità (Tab. 22.I), il più conosciuto, il più diffuso ed il più usato è, senza dubbio, il *Minnesota Multiphasic Personality Inventory - MMPI* messo a punto nel XXXXX40 da Hathaway e McKinley, oggi sostituito da una sua revisione del XXXXX89, il *MMPI-2* (Hathaway et al., XXXXX89). Il MMPI può essere somministrato a tutti i soggetti con più di 16 anni e con un livello culturale tale da garantire la comprensione del significato degli item. Nella versione originale il test è composto da 566 affermazioni (ma ne esiste anche una versione ridotta, di sole 357 affermazioni) alle quali il soggetto può rispondere soltanto "vero" o "falso" a seconda che la ritenga *prevalentemente* vera o falsa per lui. Le affermazioni riguardano argomenti eterogenei, dai sintomi somatici alla sessualità, dalla sfera familiare a quella religiosa, dalla cultura ai rapporti interpersonali, eccetera. I 566 item si articolano in 13 scale (Tab. 22.II), 3 di controllo e 10 cliniche. Le dimensioni cliniche per quanto rimandino, con la loro denominazione, a categorie psichiatriche, devono essere viste come dimensioni psicologiche presenti anche nei soggetti normali ed assumono significato patologico solo nei valori estremi. Le scale di controllo forniscono indicazioni circa la validità del test: di queste si deve tener conto, non solo nell'interpretazione delle scale cliniche, ma anche nell'assegnazione dei punteggi in alcune scale cliniche.

Per ogni scala, clinica e di controllo, un'apposita griglia consente il calcolo dei punteggi grezzi che, già nel foglio di siglatura, diventano punteggi standardizzati T (un punteggio standard con media pari a 50 e deviazione standard uguale a 10) che consentono il confronto diretto tra i valori delle varie scale. I limiti del "range" di valori normali è stato fissato arbitrariamente a più o meno due deviazioni standard ($\pm 2DS$) dalla media dei punteggi ottenuti da un campione di soggetti normali. Unendo con una linea i punteggi ottenuti nelle scale di controllo da un lato ed in quelle cliniche dall'altro, si ottiene il profilo MMPI del soggetto.

Nell'interpretazione del profilo vengono prese in considerazione, in primo luogo, le scale di controllo e poi, in correlazione con queste, le scale cliniche. Esistono diversi criteri in base ai quali valutare queste scale e sono stati elaborati a questo scopo appositi atlanti in cui, ad ogni particolare assetto, corrisponde una descrizione del relativo quadro psicopatologico.

***allo scopo si rimette, in allegato alla presente, un'importante analisi relativa agli scopi scientifici ed alle modalità di esecuzione degli strumenti di indagine utilizzati. (allegato n. 1)**

Orbene, come ampiamente noto agli studiosi od agli operatori del settore:

I test di personalità, si orientano verso la ricerca di disturbi o patologie ovvero di atteggiamenti disfunzionali della personalità stessa;

Come confermato da recenti studi, diffusi dall'università di Bergamo e di altri prestigiosi Atenei:

- Tali strumenti, *da soli*, ovvero i cui esiti non siano confermati da ulteriori strumenti di osservazione di tipo comparativo (diretti e indiretti) **hanno un ampissimo "range" di inattendibilità;**
- Sono strumenti basati su item **molto ovvi;**
- In particolare l' MMPI si compone di "scale di valutazione" che vanno dalla salute fisica, all'umore, alle preoccupazioni, agli stati d'animo che dovrebbero rivelare **NON DA SOLE** elementi di ipocondria, isteria, deviazione psicopatica, identità sessuale, schizofrenia ecc..*(che nulla hanno a che fare con il caso di specie, con i criteri di modifica del calendario di visita del minore e con il quesito posto dall' On. Tribunale);*
- Analogamente, l'Ateneo bergamasco, nella sua nota recente ricerca ha dimostrato come e quanto sia opportuno **"utilizzare adeguata cautela"** nell'interpretazione e **"nell'utilizzo"** di tali test quando essi si rivolgono a soggetti "presumibilmente sani" e se somministrati in situazioni di particolare "stress".. *(come, purtroppo, inevitabilmente avvenuto nel caso di specie).*
- **"La possibilità di utilizzare test psicologici quali strumenti di misura e di valutazione è legata alla determinazione dei loro coefficienti di attendibilità e di validità, cioè, bisogna considerare che il punteggio ottenuto da un soggetto in un test NON E' ESATTAMENTE LA MISURA DEL TRATTO COMPORTAMENTALE CHE LO STRUMENTO INTENDE MISURARE perché, nella sua determinazione intervengono numerose variabili che non è possibile controllare E CHE POSSONO AUMENTARE O DIMINUIRE IL PUNTEGGIO OTTENUTO (Chiar.Mo Prof. XXXXX93)." Difatti "ogni test è quindi sempre costituito da una componente vera e da una - componente denominata "errore casuale" dovuto all'influenza di altre variabili quali:**

- imprecisione, del test, disturbi fisici esterni, **CONDIZIONI PSICOLOGICHE DEL SOGGETTO**, inesattezza o parziale comprensione delle consegne, etc.
- **PER CONOSCERE IN QUALE MISURA I PUNTEGGI OTTENUTI DA UNO STESSO TEST CORRISPONDONO A QUELLE REALI E' ESSENZIALE SOMMINISTRARE**

LO STESSO TEST ALLO STESSO SOGGETTO IN DUE OCCASIONI DIVERSE. SOLO LA COERENZA TRA I DUE PUNTEGGI DETERMINA IN GRADO DI ATTENDIBILITA' DI UN TEST.” (Chiar.Mo Prof. XXXXX93).”

- **“l’elevata fedeltà di uno strumento di misura, cioè la sua indipendenza dall’errore casuale, pur essendo una condizione necessaria per giustificarne l’uso applicativo, non è tuttavia sufficiente in quanto bisogna verificare che il test sia obiettivamente valido ovvero in grado di misurare quello che intende misurare”** (, XXXXX93).

ALLA LUCE DI TUTTO CIO’

E’ parere dello scrivente, in base a quanto già in via preliminare sostenuto (e con riserva di eventuale integrazione, se richiesta) che, come palesemente si evince dai maggiori studi presenti in Dottrina, siano presenti **ulteriori fattori problematici da considerare**, ovvero:

L’INATTINENZA tra il quesito posto e gli obiettivi indagati dai test, in quanto:

i **CAMPI** di indagine a cui i test somministrati erano rivolti, in base a quanto facilmente deducibile dalla dottrina scientifica in materia, sono orientati alla individuazione di psicopatologie e/o disturbi della personalità dei genitori (*maggiori, cioè di anni dodici – soglia di riferimento dei tests*) che **NULLA HANNO A CHE FARE con l’esigenza di modifica delle condizioni relative al calendario di visita del minore;**

L’INATTENDIBILTA’ dei test, in quanto:

i **RISULTATI** derivanti dagli stessi, così come somministrati alle parti, non abbiano, in sé, i requisiti di attendibilità necessari a formulare le affermazioni e le deduzioni contenute in Perizia prodotta dalla C.T.U. e, ciò, per le seguenti ragioni:

- a. **Inattinenza** al quesito posto;
- b. **Assenza di valutazioni comparative**, ovvero di “natura scientifica diversa” che potessero confermare/disattendere i risultati ottenuti;
- c. **Assenza di tempo necessario** ad effettuare valutazioni ulteriori ed integrative;

L’ ASSENZA DI CONGRUITA’ dei test, in quanto:

Sede pro-tempore Via Martiri VI Ottobre, 22/B - 66034 XXXXXno (Ch)
www.aniped.it presidente@aniped.it - PEC: studiopedagogicobellisario@legalmail.it
Mobile 348.0333733 – Tel. 0872/596776 - Fax: 0872/590329

il quesito posto e gli obiettivi indagati dai test (*come si avrà modo di ribadire anche successivamente*) non possono ritenersi tra loro “congrui” (*oltre che inattinenti come ut super esposto*), posto che la individuazione degli strumenti di indagine utilizzati non risponde, secondo dottrina scientifica, alla necessità di rideterminare e/o determinare “un calendario di incontri tra genitori e figlio”;

LA MANCATA CONCORDANZA E IL MANCATO CONTROLLO DI CORRELAZIONE

dei test, in quanto:

Concordanza:

si rileva la sostanziale e formale **assenza** dei requisiti di ripetibilità e ripetizione **effettiva** (concordanza interna);

Correlazione:

I test somministrati **non** sono stati sottoposti a “**controllo di correlazione**” ovvero, gli stessi, non sono stati ripetuti (*anche per carenza di tempo e non già per negligenza del Perito che mai deve essere sottintesa in questa fase controdeduttiva*) e, pertanto, non si può, in alcun modo, verificare la effettiva, ipotetica sussistenza **di risultati uguali od analoghi in situazioni diverse** di osservazione e di esecuzione (*requisito essenziale di attendibilità*);

LA PRESENZA DI VARIABILI DI DISTURBO, in quanto:

I test somministrati sono stati effettuati in **regime di forte stress emotivo** e, quindi, in condizioni di **inattendibilità oggettiva** (*posto che sia il minore, che i suoi genitori, hanno effettuato i test al termine di colloqui molto concitati, in ambiente ristretto, dopo conflitto verbale, in presenza – nella stanza accanto - di consulenti di parte e di controparte e, quindi, in evidente stato di “ansia da prestazione” e scarsa serenità*).

LA NON IDONEITA’

Stante le precisazioni precedenti, si ritiene, comunque essenziale ribadire che i presupposti scientifici principali a cui occorre sempre riferirsi, restano **la mancata coerenza e, quindi,**

*l'inefficacia dei test rispetto allo scopo da indagare e, perciò, dette rilevazioni devono considerarsi **INIDONEE**.*

MANCATA ESAUSTIVITA'

I test somministrati non sono, di per sé, esaustivi, né congrui, rispetto al quesito posto dal On. Tribunale (così come precedentemente specificato) ovvero gli stessi **non avevano e non hanno, così come eseguiti e per gli altri motivi addotti, la “capacità “ e la “congruità” scientifica necessaria e funzionale a “determinare la “modifica o la regolamentazione delle condizioni di diritti di visita delle parti rispetto al maggior interesse del minore””,** anche perché, tra le altre motivazioni, essi sono orientati verso l'indagine degli aspetti più profondi dell'”io” e, peraltro, di tipo psicopatologico e psicodinamico.

Tale concetto, già sopra sostenuto, deve ritenersi rafforzato dalle evidenze scientifiche sopra descritte.

PRECISAZIONE

Non si tratta, in questa Sede, di screditare strumentalmente test scientifici approvati dalla Comunità europee ma cercare di stabilirne l'utilità rispetto al contesto nonché la modalità di somministrazione rispetto al risultato ottenuto.

Diversa considerazione avrebbero avuto questi test , difatti (*tuttavia, anche qui, senza essere, da soli, esaustivi*) **SE** il quesito posto fosse stato relativo alla valutazione di altri aspetti correlati alla “sanità” psicologica o psicopatologia degli attori esaminati.

SI RITIENE PERTANTO

in scienza e coscienza, che non si possa prescindere dalle precedenti e dalle successive considerazioni per formulare un giudizio attendibile e fedele, finalizzato alla tutela e, quindi, all'interesse REALE del minore.

3) SULLE DINAMICHE FAMILIARI E SULLE MODALITA' DI ASCOLTO DEL MINORE

L'addotta osservazione delle **dinamiche familiari**, così intese, si concretizzata **in due soli incontri** effettuati presso i rispettivi domicili degli ormai ex coniugi. Ad abundantiam occorre

specificare che detta osservazione non è stata accompagnata da alcuno strumento di rilevazione scientifico o producibile (*trattavasi di osservazione ottica*) e, pertanto, dette osservazioni potrebbero prestarsi ad **involontarie** interpretazioni personali.

In quelle occasioni, peraltro, i coniugi **non erano COMPRESENTI TRA LORO** ed il minore è stato osservato **ora con la sola madre ed ora con il solo padre.**

Anche su questo aspetto, a parere dello scrivente, **appare difficoltoso conferire attendibilità scientifica e dignità epistemologica** ad un'osservazione (*definita "delle dinamiche familiari"*) e, quindi, funzionale a poter esprimere un sereno ed "oggettivo" giudizio di valutazione nel merito, che sia oggettivamente e non solo "soggettivamente" attendibile.

Invero, in **una** sola occasione i genitori sono stati COMPRESENTI con il minore e ciò, però, è purtroppo avvenuto alla presenza di tre soggetti esterni: la CTU e i due CTP. La Sede era quella dello studio professionale della Dottoressa AXXXXXXXXX in XXXXX (analoga sede di esposizione e deposizione dei genitori che lo avevano preceduto).

Quanto evidenziato, purtroppo, **NON GARANTISCE AFFATTO UNA MODALITA' DI ASCOLTO "PROTETTO" DEL MINORE** che, seppure apparso piuttosto "*sereno*" nei modi interlocutori, era sottoposto ad osservazione diretta, **a compresenza** nella stessa stanza (*peraltro di piccole dimensioni*) di altri **quattro adulti** (per volta) di cui almeno tre di essi **totalmente sconosciuti al bambino.**

XXXXX era l'unico minore, l'unico "osservato" ed era, quindi, l'unico a "giocare" con i "*lego*" consentendo un'osservazione diretta ma assolutamente **inattendibile dal punto di vista dell'evidente "disturbo emotivo" derivante dal contesto.** Tale osservazione, inoltre, non è stata seguita da approfondimento in Sede Scolastica ovvero nel cosiddetto "gruppo dei pari" (coetanei), in regime "libero" di relazione con gli amici, nell'ambiente extra scolastico ed extra familiare, etc. sono, questi, tutti elementi "mancanti" per poter definire attendibile l'"osservazione delle dinamiche" in senso generale.

Tutti aspetti, quelli finora evidenziati, ESSENZIALI, DOVEROSI ED INDISPENSABILI a parere di chi scrive, per poter procedere ad adottare un provvedimento così importante e determinante per la vita del bambino come l'allontanamento dal domicilio materno per cambio collocazione prevalente.

Appare, difatti, palese de evidente che il Domicilio della madre è un luogo dove il bambino vive in maniera serena e felice, perfettamente integrato con la nuova situazione familiare (come evidenziato anche dalla perizia d'Ufficio). Il bambino è abituato ai suoi spazi, ai suoi giochi. A casa della madre ha il suo letto e vive, con serenità ed armonia la sua quotidianità. Allontanarlo, pertanto, attaverso un provvedimento giudiziale e, quindi, non volontario, dal contesto familiare attuale, nel quale è pienamente integrato, comporterebbe, per lui, un forte ed ulteriore trauma psicologico sentendosi, di fatto, STRAPPATO dalla cure della madre.

NE DISCENDE CHE

esiste un ragionevole ed indiscutibile dubbio di *“efficienza ed efficacia”*, quindi nuovamente di attendibilità dei risultati emersi, peraltro desumibili esclusivamente da osservazione “carta-matita” sottoposte al bambino in un contesto ludico (*giocava con i “lego”*).

SI PRECISA, INOLTRE

che il bambino, peraltro, era pienamente cosciente dello scopo per il quale dette osservazioni venivano effettuate e il suo **desiderio di “non deludere” le aspettative né del padre, né della madre** ha ragionevolmente causato un evidente (o perlomeno assai presumibile) stato psicologico di **FRUSTRAZIONE** e di “ansia da prestazione”.

SI RITIENE, PERTANTO

che non possa essere considerata attendibile alcuna deduzione derivante da un'osservazione occasionale, parziale peraltro svoltasi in situazione ansiogena o di stress per il minore e per ambedue i genitori.

4) SUL MODELLO TEORICO ADOTTATO

Il **solo** modello teorico adottato, di tipo psicodinamico, per definizione **non** include, in sé, l'aspetto psicopedagogico e pedagogico “puro” (*imprescindibile nel caso di specie*) pertanto, anche da questo punto di vista, **l'osservazione condotta appare riferirsi ad un assioma prettamente salutistico e/o sanitario, ma assolutamente non conforme alle esigenze di valutazione degli imprescindibili ed essenziali aspetti PEDAGOGICI ED EDUCATIVI** che, a parere di chi

scrive, avrebbero dovuto essere **CENTRALI E DETERMINANTI** rispetto alle necessità che Codesto Spettabile tribunale aveva presumibilmente espresso nel “*senso*” del quesito.

5) **SUGLI INCONTRI:**

CONTROSSERVAZIONI E PRECISAZIONI SULL' INCONTRO DI APERTURA:

Vero è che: “Il giorno 30 ottobre XXXXX la Ctu incontra la coppia genitoriale. Sono presenti i Ctp dott.ssa O. XXXXXXX e il dott. G. Bellisario. Dopo circa 15-20 minuti dall'inizio del colloquio, si presenta l'avvocato XXXXX per assistere all'incontro”. ...come afferma l'Illustrissima CTU ma, occorre fermamente precisare che **l'Avv. XXXXXX era intervenuto esclusivamente per un doveroso segno di saluto e di augurio di buon lavoro, nonché per presentarsi alle parti.**

Difatti l'Avv. XXXXX NON HA PRESO PARTE ALL' INCONTRO RESTANDO COLLOCATO NELLA SALA DI ATTESA PER TUTTO IL TEMPO.

Appare, in aggiunta, opportuno sottolineare che, durante tutti gli incontri di ascolto il Sig. XXXXXX ha tenuto ed evidenziato un atteggiamento di tensione, aggressivo verso la ex moglie, intollerante e prevaricatore nei discorsi (*che tendeva continuamente ad interrompere esibendo costantemente, ed in maniera convulsa, documenti e carte in suo possesso*) e si poneva in continuo conflitto sia nei confronti dello scrivente che con la ex coniuge, dimostrando scarso autocontrollo in situazione di stress emotivo. Di contro pare opportuno evidenziare l'atteggiamento di marcata pacatezza da parte della Sig.ra XXXXX, in analoga situazione di stress.

6) **SULLA STORIA DELLA COPPIA:**

PRECISATO CHE:

a parere dello scrivente, dalla ricostruzione cronologico/diacronica operata in perizia, si evincono i fatti storici in ordine cronologico ma **non appaiono adeguatamente dettagliate LE RAGIONI per le quali la coppia, oltre ai motivi logistici elencati, ha vissuto in un clima di dissapori.**

E CHE

Secondo la Sig.ra XXXXXXXdette “ragioni” sono attribuibili al carattere aggressivo del Sig. X, contestuale alla sua **scarsa presenza in casa**; difatti, come afferma la Signora, “...*mio marito,*

spesso e volentieri, preferiva uscire con amici nel tempo residuo della giornata lavorativa, anziché dedicarsi alla vita familiare..”

Ed ancora:

SULLE RELAZIONI SENTIMENTALI DEL SIGNOR XXXXXI:

allorquando Il sig. XXXXX afferma di *“aver avuto una storia sentimentale alle spalle durata circa un anno”*, invero, dai racconti della Signora XXXXX, emerge che il Signor XXXXX avrebbe ommesso di raccontare molti altri aspetti della sua vita.

A tale proposito, in particolare, dagli incontri informativi sostenuti con la parte in sede di conferimento di incarico, la XXXXX ha affermato: *“ mio marito ha avuto alle spalle numerosissime avventure, con ragazze diverse, oltre alla citata ragazza “siciliana” che frequentava. Portava tutte queste ragazze presso la casa che i genitori possedevano nel Comune di XXXXX (CH). Le portava anche insieme ai suoi amici (era un branco) e in quella casa succedeva di tutto. Lui non si è mai vergognato nel raccontarlo, anzi se ne vantava. Per arricchire lo scenario, aveva rubato uno specchio in un ristorante, che contribuì a “creare l’atmosfera”, come diceva lui. Non ha mai avuto mai una relazione stabile prima di me (continua la XXXXX) tanto solo dopo molto tempo dall’inizio della sua relazione, ho visto quella casa a causa dello “squallore” di quanto in essa era avvenuto.”*

SUGLI ALLOGGI DELLA SIGNORA XXXXX

Ulteriormente, nel documento periziale si legge: *“la Sig.ra XXXXXo, dopo aver vissuto nei vari appartamenti messi a disposizione dall’azienda, compra casa a XXXXX e la arreda su scelte e decisioni personali. L’immobile è intestato a lei. Lui abita a XXXXX in appartamento in affitto”*.

A tal proposito la dottoressa XXXXX afferma e chiarisce: *“... io non ho MAI VISSUTO IN APPARTAMENTI messi a disposizione dallaXXXXXXXX. Avevo un mio appartamento in affitto e la azienda, limitatamente ai primi anni, mi conferiva un parziale contributo a titolo di rimborso spese mentre il Sig. XXXXX NON HA MAI VISSUTO IN UN APPARTAMENTO IN AFFITTO A XXXXX poiché risiedeva in caserma (visto il suo lavoro) per non spendere denaro”.*

SULLE RAGIONI DEL MATRIMONIO:

La CTU chiede alla Sig.ra XXXXX: *“Come mai decide di sposarsi se sono successe delle cose durante il fidanzamento?”* La signora XXXXX afferma: *“fino all’ultimo ho pensato di mandare all’aria il matrimonio e poi però ho pensato che i miei genitori avevano speso così tanto...quel giorno mio padre mi ha guardata e mi ha detto, me lo ricordo come fosse ieri, possiamo ancora tornare indietro...io non ero convinta...anche io mi volevo sposare per tutta la vita, mi creda, questo è il rammarico più grande che ho, volevo che il matrimonio fosse una favola e che durasse tutta la vita”. La donna continua:* *“lui è stato aggressivo, mi chiamava rincoglionita...io non stavo bene...quel magari... c’è sempre stato nella mia mente, anche quando aspettavo XXXXX...io XXXXX l’ho voluto con tutte le mie forze, lui è stato la mia gioia più grande, pensavo che lui mi sarebbe bastato, però poi quella vita non era giusta più né per XXXXX né per me..il bambino viveva in mezzo agli strilli...io non ho mai detto niente ai miei della mia vita perché hai paura a dirlo, ti vergogni...come fai a dire che tuo marito torna a casa e ti tratta male?”*. La conferma di ciò è fedelmente riportata nelle controdeduzioni e nelle **certificazioni mediche** redatte dallo psichiatra **dott. Vittorio XXXXX di XXXXXXXX**, formulate in data antecedente l’atto periziale, ed in possesso della parte e del Suo Legale.

La gravità di tali atteggiamenti non deve passare inosservata, specie in ordine agli effetti ed alle conseguenze che hanno causato nel clima familiare ed, in particolare, sullo stato d’animo della moglie (che si è rivolta, infatti, ad uno psichiatra) e del figlio minore.

SULL’ASSERITA AGGRESSIVITA’

Secondo la Signora XXXXX non sono state rilevate e portate all’attenzione periziale le affermazioni relative alle *“botte ha preso da parte del marito”* che, anche in costanza periziale, ha definito *“soggetto violento nei mie confronti”* (Cit. testuale).

SUL DESIDERIO DI MATERNITA’

Alla domanda: *“come mai lei si sposa con i dubbi, soffre questa relazione e poi vuole un bambino con tutte le sue forze?”*, la Signora XXXXX risponde: *“pensavo che quel matrimonio, essendo stato celebrato anche in Chiesa io l’avrei vissuto per tutta la vita e l’avrei fatto funzionare in tutti i modi...pensavo che il bambino avrebbe potuto renderlo più dolce e gentile”*.

Non si comprende, a tale proposito, l'utilità oggettiva da doversi rintracciare nel riportare tali affermazioni, ritenendole congrue e funzionali in relazione al quesito posto, oggetto di acquisizione di elementi "utili", da parte del Tribunale, **per la eventuale riformulazione del calendario degli incontri...**

ULTERIORMENTE

SULLE PRESUNTE CONTRADDIZIONI:

Nel prosieguo dell'ascolto periziale il Sig. XXXXX afferma:

"la storia con XXXXX XXXXXXX appariva come una relazione con una ragazza che vedeva come "unica", coinvolta e presa, sofferente e piangente al momento del distacco e della sua salita sul treno, che gli implorava di non lasciarla mai, che fantasticava progetti di vita insieme in campagna a coltivare la terra".

A parere dello scrivente tale affermazione del sig. XXXXX, **conferma e non contrasta** (come diversamente asserito nella CTU) con la versione prodotta dalla Sig.ra XXXXX poiché **dimostra, senza dubbio alcuno, l'intento della moglie di combattere con tutte le sue forze per salvaguardare il "bonus coniugum" e stimolare maggior serenità nel marito.**

Ma vi è di più:

SUL DISACCORDO FAMILIARE: ALCUNE CONTRADDIZIONI

"Lui dice di non essere mai stato a conoscenza di quanto riferito successivamente da XXXXX XXXXXXX" (riferendosi alle ragioni di disaccordo in famiglia).

Appare **inverosimile che un marito che intrattenga "normali" rapporti coniugali e familiari non sia a conoscenza delle difficoltà relazionali in atto e che lui stesso vive**, come confermato dalla narrazione della storia matrimoniale successiva e che, peraltro, hanno condotto alla rottura.

La contraddizione, che, **questa volta sì**, appare evidente nella deposizione del Sig. XXXXX, trova conferma nella successiva affermazione, **di tenore diametralmente opposto**, allorquando torna a descrivere (contraddicendosi) *"momenti di disaccordo che, tuttavia, a suo dire, si risolvevano puntualmente con riavvicinamenti"*, cosa, questa, che lo aveva maggiormente convinto ad investire su un progetto di vita con lei. (?)

(?)... *difficile cogliere il “senso” di tali affermazioni se non in una “logica” ed evidente contraddizione..!*

Ciò conferma la scarsa autoconsapevolezza che il peso della sua assenza e, quando era in casa, della sua presenza aggressiva (*così come riferito dalla sig.ra XXXXX che invero, ha narrato anche episodi di violenza domestica*) avessero sulla vita di coppia.

SULLA ASSERTITA RELAZIONE EXTRAconiUGALE

Il Sig. XXXXX precisa di “...*aver capito tante cose solo dopo aver seguito (pedinato) la moglie, dopo aver scoperto che la storia con l'ex ragazzo non era mai veramente finita, solo dopo aver ricostruito e ricollegato tanti passaggi della loro relazione, compresa la frase da lei pronunciata al momento in cui lo abbracciava: “sono un mostro”....”*

Affermazioni, queste, da ritenersi **totalmente false**, alla luce di quanto emerge dalle controdeduzioni”, così come di seguito riportate dalla Signora XXXXX di cui, in nessuna sede periziale e con nessuno strumento clinico, è possibile dubitare fino a contraria prova.

Difatti la Signora XXXXX, sia in Sede di conferimento di incarico che successiva alla lettura dell'atto periziale d'Ufficio, afferma: “*E' falso che ho avuto una relazione extraconiugale con un mio ex fidanzato per dieci anni... e, difatti, mio marito XXXXX non mi ha mai scoperto con lui..*”; **Ed aggiunge:** “*Non ho mai detto di essere un mostro ma, al contrario, era lui che lo diceva a me, tutti i giorni ed ogni giorno nel mentre mi insultava e, in particolare, non ha mai spontaneamente ammesso episodi di violenza, negati per ben due volte in sede di ascolto periziale, e confermati, da lui stesso e solo parzialmente (ammettendo calci al sedere e spinte) solo dopo essere stato verbalmente incalzato da me a dire la verità”*

Appare perlomeno arduo, pertanto, il presunto collegamento operato in perizia tra la frase pronunciata dalla Sig.ra XXXXX allorquando afferma “***sono un mostro***” e le cause, ben più ampie e complesse, che avrebbero condotto (secondo la tesi sostenuta) la stessa Sig.ra XXXXX ad affermare ciò. Su tali cause, se del caso, oltre quanto sopra affermato, ci si riserva di produrre ulteriori approfondimenti.

SUGLI ASSERTITI ATTI DI VIOLENZA E DI AGGRESSIVITA':

Nello stesso senso andrebbero intese anche le successive affermazioni del Sig. XXXXX allorquando ammette di ricordare *“mi ricordo di due episodi di cui non vado fiero in cui abbiamo discusso, in cui lei mi ha detto: sei il solito coglione e a seguito del quale le diedi un calcio nel sedere”*.

Invero, l'ammissione da parte del sig. XXXXX sul *“calcio nel sedere”* non è stata così spontanea, ma indotta dalla moglie durante il colloquio periziale, la quale invitava calorosamente il Sig. XXXXX ad ammettere il suo atteggiamento aggressivo che, la sig.ra XXXXX, riteneva e ritiene “esteso” ad un numero ben più ampio di episodi, a suo dire, costanti nel tempo, quindi, ad una *“condotta abituale”*.

SULLA NASCITA DI XXXXX:

In perizia si riporta: L'11 ottobre del 2006 nasce XXXXX: la presenza del bambino determina la nascita del nucleo familiare e sancisce la convivenza stabile della coppia che si alterna tra le abitazioni di XXXXXXXX e Tirrenia.

La signora XXXXX, al proposito, puntualizza che, *“..la sera del ricovero in ospedale, per dare alla luce il piccolo XXXXX, il marito aveva spento il cellulare rendendosi “irreperibile” (come di fatto è stato) e che la Signora ha dovuto contattare il centralino della caserma ove il XXXXX era collocato, affinché informassero il marito di quanto stava accadendo.... “*

SULL'ASSENZA AL MOMENTO DEL PARTO:

Ma, anche qui, vi è di più: la sera del parto, il Sig. XXXXX, a dire della Signora XXXXX, sarebbe *“..uscito a festeggiare con gli amici in un locale, piuttosto che intrattenersi con la moglie che aveva appena partorito..”*.

Solo per queste ragioni, e non diversamente, deve essere inteso il commento della madre che afferma: *“da quando è nato XXXXX siamo stati noi: XXXXX e io. E' stato un periodo molto*

sereno, mi mancava molto la mia famiglia, sentivo molto la mancanza dei miei ma XXXXX mi dava una grande gioia”.

Ciò, infatti, pare confermare, con evidenza, l’assenza della figura paterna e coniugale come causa principale delle disarmonie nate in famiglia, se intese come conseguenti a tale assenza.

SULLA FAMIGLIA FELICE:

Nel prosieguo del colloquio il padre aggiunge: *“a Tirrenia siamo stati bene bene bene..eravamo sul mare..è stato bellissimo...stavamo cominciando la nostra vita ed è stato fantastico”.*

Occorre precisare, invero che, quello a Tirrenia, è stato l’unico periodo sereno che i coniugi hanno vissuto. E’ stato il loro primo, vero periodo di convivenza. La serenità è durata solo tre mesi, poi è cominciato *“l’inferno”* (cit.)

Ciò parimenti, rafforza la tesi della Sig.ra XXXXX sull’autenticità della sua buona fede di moglie e di madre, allorquando la famiglia si mostrava unita, seppur, purtroppo, per brevi periodi non imputabili alla moglie.

SUL TRASFERIMENTO DEL SIG. XXXXX A XXXXX:

Appare opportuno sottolineare che il Sig. XXXXX, **a seguito della malattia della madre**, riesce ad ottenere il trasferimento a XXXXX e il nucleo si stabilisce definitivamente nell’abitazione di XXXXXXX di proprietà esclusiva della Signora. Entrambi riprendono il lavoro e il bambino viene affidato, di comune accordo, ad una parente di XXXXX, tale zia XXXXX, in caso di indisponibilità temporanea dei genitori.

Tale affermazione, riportata in atto periziale, **evidenzia:**

- Che il sig. XXXXX riesce a trasferirsi a XXXXX **solo a seguito della malattia della madre** ma **non** (come invece avrebbe dovuto essere) **per ricongiungersi al figlio e alla moglie;**
- Che il bambino veniva affidato **DI COMUNE ACCORDO** (e solo quando i genitori, per breve tempo e per ragioni di lavoro non potevano) ad una parente del Sig. XXXXX. Questo criterio di “terzietà” di una figura esterna alla famiglia a cui affidare il piccolo XXXXX,

sembra oggi essere divenuto motivo di disaccordo tra i coniugi. Non appare che la Signora XXXXX, in passato, abbia mai avuto preconcetti verso tale “ZIA XXXXX” e, quindi, l’attuale dubbio sull’affidabilità della signora, è nato, come invero è stato affermato, **da subentrati e successivi atteggiamenti di “culpa in vigilando” attribuibili alla detta “zia XXXXX”**.

- Difatti, come la Signora XXXXX puntualizza e chiarisce: ***“circa la temporanea custode del bambino, “zia XXXXX”, non ho mai affermato che lei era scesa in cantina a prendere una bottiglia di pomodoro mentre custodiva XXXXX (questa era, invece, la giustificazione che XXXXX ha addotto per sostenere che la Zia XXXXX si era assentata per poco tempo), io ho detto, invece, che quando mi sono recata a prendere XXXXX, lei non era in casa e, chiamata, non rispondeva. XXXXX era solo in casa ed aveva sei anni. Le porte erano aperte e chiunque poteva entrare. Considero gravissimo questo episodio e doveroso per me preoccuparmi a tutela di mio figlio.***

SULL’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE E SUI TRASFERIMENTI:

Si afferma che: Nel 2009 comprano casa in via Maroncelli ma decidono di affittare l’appartamento e di continuare a vivere a XXXXXXXX perché entrambi ritengono che l’abitazione sia confacente a tutte le esigenze della loro fase di vita. Alla domanda rivolta alla signora: “Come mai lei compra una casa con tutti gli anni di malcontento che descrive?”, risponde: ***“...perché me l’ha chiesto lui...lei non lo conosce, lui è molto insistente”***.

La Signora XXXXX chiarisce quanto segue: ***“...premetto che mio marito non ha mai voluto abitare fuori città..diceva che ciò gli avrebbe fatto venire la depressione, tanto che ha fatto di tutto per farmi acquistare una casa comoda e facilmente collegata al centro della città. La casa di Via Maroncelli, invece, viene acquistata da entrambi perché XXXXX desiderava vivere in un posto “in” di XXXXX. E’ FALSO che NON ci siamo trasferiti lì benché entrambi avessimo ritenuto che l’abitazione in cui stavamo vivendo fosse confacente alle nostre esigenze familiari ma solo perché XXXXX, molto attento al denaro, voleva rientrare con celerità, in possesso della “parte” di investimento da lui fatto e, allo scopo, decide di affittare la casa “in nero” per poter guadagnare di più. A conferma esistono bonifici a suo favore, per quanto di mia conoscenza, effettuati da estranei a partire dall’anno 2009... senza apparenti e giustificati motivi se non quelli riconducibili all’affitto non registrato. Io mi volevo trasferire nella casa nuova poiché molto vicina alla Scuola***

di XXXXX ma mio marito, per ragioni economiche, non me lo ha permesso!!” ...”Quella di XXXXX per il danaro è una vera OSSESSIONE ...” continua la Signora XXXXX .. *“... lui pare OSSESSIONATO DALLE SUE OSSESSIONI (danaro, gioco del pocker...) ed ha delle MANIE molto particolari....”* *“Ripete ossessivamente le stesse cose all’infinito, fino a sfiancare la persona che gli sta accanto.....”*

SULLA SEPARAZIONE

Il 6 febbraio del 2013 XXXXX XXXXXXXX dice al marito: **“ non so se sto spreco la mia vita con te”**.

Tale affermazione va intesa come manifestazione del forte disagio provato dalla Sig.ra XXXXX a causa di quelle che lei stessa definisce **“atteggiamenti prepotenti e violenti”** del marito.

SULLE “CURE” PRESTATE DALLO PSICHIATRA: LA CERTIFICATA SANITA’ DELLA PARTE;

Lui riferisce che **“la moglie era triste e in quel periodo la signora, su prescrizione medica del dott. XXXXX di XXXXXXXX, assumeva melatonina”**.

Invero la Sig.ra XXXXX, nell’estremo tentativo di salvare il suo matrimonio e di restituire al figlio un padre presente e responsabile, si è recata presso il Dott. Vittorio XXXXX di XXXXXXXX per chiedere aiuto e supporto.

“Relativamente al mio ricorso alla psicoterapeuta Dott. Vittorio XXXXX di XXXXXXXX, preciso che Egli non mi ha mai prescritto farmaci alcuni, e ha prodotto certificati che lo attestano chiaramente. Mi sono rivolta a lui per i maltrattamenti che subivo e, quindi, per gli effetti psicologici che ne derivavano e ciò vale sia per me che per XXXXX di cui sono pronta ad evidenziare i disagi emotivi che non sono stati evidenziati dalla perizia, forse perché non indagati o perché manifestati ed evidenti solo ad una madre nel quotidiano normale regime di convivenza”!

Ulteriormente La sig.ra XXXXX riferisce che il Dott. XXXXX, noto psichiatra italiano, avrebbe documentato *(anche per altri usi legati al procedimento Ecclesiastico di nullità matrimoniale)* **certificazioni di totale sanità psicofisica della signora in assenza di patologie, alla quale, difatti non sono mai stati prescritti farmaci, né terapie specifiche, ma solo un integratore alimentare di melatonina per favorire la qualità del riposo notturno.**

SI PRECISA CHE TALE CERTIFICAZIONE

- E' stata esibita per lettura ed opportuna informazione allo scrivente e depositata nella mani del legale Avv. Piero XXXXX:
- È stata prodotta in data antecedente alla perizia in oggetto;
- Contrasta con i risultati che sarebbero emersi dalla somministrazione di test in sede di CTU;
- Dal contenuto di detta certificazione (effettuata da un medico psichiatra già Dirigente di U.O.C. di Salute Mentale) a conferma della “inattendibilità”, o perlomeno del contrasto tra gli “esiti diagnostici” derivanti dall’esame di uno psichiatra prima e di una psicologa (CTU) dopo, gli strumenti di indagine “usati” devono considerarsi INATTENDIBILI. Difatti, invero, dalla certificazione prodotta “*illo tempore*”, si evince che la Signora XXXXX si è rivolta al Dott. XXXXX per “colloqui di sostegno” con iniziale frequenza quindicinale e, successivamente, con frequenza mensile, **ESCLUDENDO QUALSIASI TERAPIA DI ORDINE PSICOFARMACOLOGICO IN QUANTO NON NECESSARIA.** La Signora XXXXX XXXXX è stata sottoposta ad ATTENTA VALUTAZIONE DIAGNOSTICA CHE HA CONSENTITO DI ESCLUDERE UNA PATOLOGIA PSICHIATRICA ! LA DIAGNOSI MEDICA ALLORA PRODOTTA (*per usi diversi attinenti un tribunale Ecclesiastico*) conferma, in opposizione alla diagnosi attualmente effettuata dalla CTU, una diagnosi di “DISAGIO ESISTENZIALE REATTIVO STRETTAMENTE CORRELATO ALLA SITUAZIONE MATRIMONIALE INSODDISFACENTE E FRUSTRANTE DA LEI VISSUTA CON IL SIG. XXXXX”. Parimenti, da quanto ancora riportato in certificazione medica esibita allo scrivente per opportuna informazione, si legge: **“IL DISAGIO DA ME DIAGNOSTICATO NEL CASO IN OGGETTO, ESSENDO SUCCESSIVO E SECONDARIO, CIOE’ REATTIVO, ALLA SITUAZIONE MATRIMONIALE, NON PUO’ AVER INFLUITO SUL CONSENSO DELLA SIGNORA XXXXX NEL MATRIMONIO CELEBRATO CON XXXXX XXXXX IN DATA 3.12.2005”** (*lo scrivente è stato autorizzato alla citazione del contenuto riportato nella certificazione medico-psichiatrica ma non alla produzione documentale dello stesso, per il quale si rimanda al Legale rappresentante dell’avente interesse e causa ovvero all’Ill.Mo Avv. Piero XXXXX del Foro di XXXXXano*)

SULLA CITAZIONE INERENTE IL PADRE DELLA SIGNORA XXXXX:

Il Sig. XXXXX decide di coinvolgere i genitori della sig.ra XXXXX e in quella occasione il suocero gli dice: “pure io quando sono stato giovane ho amato una persona. ..poi ho cercato di ricontattarla ma poi sono tornato sui miei passi”.

A questo proposito la Signora XXXXX chiarisce: “*Quello che XXXXX riferisce su mio padre, allorquando lo cita impropriamente, non corrisponde al vero, poiché, mio padre, solo dopo essere venuto a conoscenza dei maltrattamenti che subivo, gli ha intimato di “non permettersi più di trattarmi così male” e non altro...”!*

Resta il dubbio su quale attinenza e quale rilevanza possa avere tale puntualizzazione riferita a persone terze al nucleo familiare e a fatti personali di soggetti estranei e non coinvolti nel processo educativo.

CIRCA IL PRESUNTO MANCATO RISPETTO DELL’OMOLOGA PRECEDENTE

Tesi sostenuta in sede periziale: Nel decreto di separazione viene stabilito il collocamento del bambino presso la madre. La frequentazione padre-figlio è libera da vincoli. Il Sig. XXXXX mostra un calendario programmato per un anno che, **pur non potendo rispettare giorni fissi**, lascia spazi ampi alla frequentazione.

Il calendario viene chiesto espressamente dalla signora per vie legali, il sig. XXXXX risponde a tale richiesta e quanto concordato viene firmato congiuntamente nell’omologa.

La sig.ra XXXXX, come già sopra riportato, firma una separazione consensuale confidando nel buon senso del **sig. XXXXX che chiedeva di NON CALENDARIZZARE GIORNI FISSI NEI QUALI ESERCITARE IL DIRITTO DI VISITA, per ragioni legate all’articolazione del SUO LAVORO (si badi bene, non al minore).**

A tale proposito la signora XXXXX afferma: “*....XXXXX PRETENDE di vedere XXXXX in ogni giorno e momento in cui non lavora. Non considera che il bambino ha bisogno di trascorrere anche del tempo serenamente con la madre, senza interferenze. A questo servono gli incontri..... e il calendario...! Con questa modalità non vuole far altro che essere costantemente presente nella mia vita. Il suo attaccamento a me è morboso e maniacale. Non ha superato il momento della separazione. Non è stato in grado di rifarsi una vita e, a suo stesso dire, non se la rifarà mai...!*

La sig.ra XXXXX, tuttavia, accetta le condizioni di separazione imposte dal XXXXX ma, proprio a causa della complessa, caotica, confusa articolazione degli orari di lavoro del Sig. XXXXX, solo successivamente ha modo di registrare il forte disagio del piccolo XXXXX che continua

incessantemente a chiedere alla mamma: *“quando vedo papà?”*. Tale richiesta non può essere strumentalmente intesa, in nessuna sede, come un celato desiderio del figlio di incontrare il padre, ma solo come segnale di confusione del minore, che, non avendo giorni fissi di riferimento a cadenza almeno settimanale, non può organizzare liberamente i suoi tempi ludici (*in particolare il padre vieta al figlio di frequentare il gruppo Scout*), nonché tutti gli altri **“spazi temporali e di riferimento”** per poter vivere la propria vita senza ansia e senza apprensione.

SULLE ASSERTITE ATTIVITA' DEL MINORE “INTORNO” ALLA CASA DEL PADRE:

La Signora XXXXX precisa: *“nella perizia di Ufficio è scritto che XXXXX svolge tutte le attività attorno alla casa del padre. Ciò è falso. Difatti XXXXX frequenta la parrocchia vicino casa mia (allo scopo ho consegnato al mio avvocato il certificato del Parroco che concede il nulla osta per potergli consentire di frequentare il catechismo presso il gruppo scout). Inoltre XXXXX frequenta assiduamente amici in zona (Lorenzo, Emanuele ed altri) ed è pienamente ed armoniosamente inserito nel contesto sociale attuale. Il padre, senza tener conto delle inclinazioni naturali del figlio, **GLI VIETA TASSATIVAMENTE DI FREQUENTARE IN GRUPPO SCOUT.**”*

Allo scopo occorre precisare, infatti, che il bimbo vede il padre sia nei giorni feriali che nei week end e, seppur con orario non ancora disciplinato, lo vede ogni qual volta la sig.ra XXXXX dovesse avere un inderogabile impegno.

La signora XXXXX, a tal proposito, afferma: *“Allorquando in sede di separazione accettai, su richiesta di XXXXX, la frequentazione del figlio libera da vincoli, lo feci perché lui mi disse che si sentiva molto solo, che non sapeva come riempire il suo tempo libero e mi implorava di farlo stare con XXXXX.*

Secondo quanto ulteriormente asserito in perizia, da quanto ascoltato emergerebbe che:

“La signora XXXXX si sposa con il dubbio e mette al mondo il figlio con l’aspettativa che la nascita del bambino possa cambiare il partner e il clima relazionale. Viene sorpresa in una relazione extraconiugale con l’ex fidanzato. La donna chiede la separazione, firma l’omologa e ne contesta le condizioni dopo alcuni mesi sostenendo di averla concordata sotto condizionamento e pressione da parte del partner evidenziando, in tal modo, una sostanziale fragilità psichica.”

SI OSSERVA CHE:

Su questo argomento si è già ampiamente controdedotto “*ut supra*” ma pare opportuno ribadire solo su alcuni aspetti:

- la diagnosi di “fragilità psichica” non è conforme a quanto diagnosticato da un medico chirurgo, specialista in psichiatria e già Dirigente Primario di UOC di Centro di Salute Mentale ed attualmente medico psicoterapeuta;
- La sig.ra XXXXX sceglie volutamente, e solo per amore, di mettere al mondo un figlio, in modo consensuale con il marito e senza alcuna logica compensativa, né tantomeno “terapeutica” nei confronti del marito;
- Le ragioni della richiesta di separazione non possono essere occultate dalle asserite relazioni extraconiugali con l'ex fidanzato, quanto, invece dalle caratteristiche del comportamento familiare del marito. I due, infatti, mai avrebbero compiuto la scelta di sposarsi, convivere e procreare, se la relazione extraconiugale asserita fosse stata significativa.

ORBENE

PRIMA DI PROCEDERE A PRODURRE LE CONCLUSIONI RICHIESTE A QUESTO CTP, occorre ulteriormente informare l'On. Tribunale su quanto appresso, così come riferito dalla Signora XXXXX e che si ritiene utile puntualizzare: :

- *“XXXXX non contribuiva, nella misura in cui avrebbe dovuto e potuto, al sostentamento economico del nucleo familiare e del minore (cibo, bollette, etc) né voleva acquistare a proprie spese una casa poiché riteneva più opportuno “sfruttare” quella di mia proprietà. Abbiamo vissuto prevalentemente con il mio denaro. Il suo denaro veniva accantonato in conti correnti personali ai quali mai ho avuto accesso. Mi sono occupata io di acquistare anche i suoi vestiti che ancora oggi indossa. Parimenti solo io ho acquistato tutti i beni (vestiti e giocattoli in particolare) necessari per nostro figlio XXXXX). Oltre a questo, aveva l'abitudine di controllarmi in ogni cosa facessi. Addirittura apriva la mia corrispondenza.*
- *“XXXXX, una volta appurato che non saremmo tornati insieme, ha agito su nostro figlio paventandogli l'immagine di una vita insieme, a tre (che di fatto, purtroppo, non è mai esistita) senza preoccuparsi, invece, di accompagnare il bambino ad accettare e ad affrontare la nuova situazione. Continuava a ripetere che era solo colpa mia se questa vita “felice” non si sarebbe*

mai più potuta continuare. Questo ha conferito un carico emotivo enorme sulle spalle di nostro figlio al quale, io, invece, ho sempre raccontato la verità sostenendolo nel contempo”

- *“Il bambino mi riferiva, una volta tornato dagli incontri con il padre, di parole pesanti ed accuse nei miei confronti e ciò lo turbava molto”;*
- *“Non si è evidenziato che anche XXXXX ha lasciato solo XXXXX, più di una volta, dalla casa di XXXXX, infatti, mentre il bambino era affidato al padre, è uscito da solo nel paese, ha attraversato la strada perché il padre era andato in un bar a giocare. Il bambino, da solo, non avendo trovato il padre, si è recato presso l’abitazione di detta Zia XXXXX attraversando due strade trafficate. Solo dopo molto tempo XXXXX, spaventato per non aver ritrovato il figlio in casa, è andato a cercarlo”.*
- *Preciso che XXXXX non corrisponde il mantenimento al figlio;*
- *Le ragioni che mi hanno indotto alla richiesta di modifica NON RIDUCONO AFFATTO E IN NESSUNA MISURA il tempo che il padre ha chiesto di trascorrere con il figlio;*
- *Il figlio è disorientato e per questo domanda costantemente quando vedrà il padre non sapendo come doversi programmare la giornata;*

OSSERVAZIONI

- **Orbene, qualora tali affermazioni , liberamente esposte dalla Signora XXXXX in sede di acquisizione di informazioni utili all’atto della nomina di questo CTP ed anche successivamente ribaditi una volta esaminato il documento periziale della CTU, fossero vere (e non si ha motivo per dubitare del contrario), le deduzioni finali riportate in perizia di ufficio sarebbero, a parere di chi scrive, da doversi riconsiderare in modo radicale e i provvedimenti che si suggerisce di adottare, in detta perizia ufficiale, da rigettare ovvero riesaminare anche alla luce dei fatti riferiti ed emersi, per poter consentire a Codesto Spettabile Tribunale, di assumere le decisioni che ritiene più congrue al caso di specie.**

INFINE

Circa quanto incredibilmente riportato a pag. 13 della relazione periziale e le gravissime affermazioni riportate dalla CTU a pag. 15 della medesima relazione periziale, allorquando afferma “.... Le irregolarità che ruotano intorno alla figura del CTP dott. Bellisario...etc...”, assumendo un ruolo che, a parere di chi scrive, non Le compete, né scientificamente , né

giudizialmente, lascio mandato all'Avv. Dott. Piero XXXXX di rappresentare le ragioni della infondatezza e della inopportunità di tali gravi illazioni riservandomi ogni ulteriore e, se necessaria, eventuale azione si ritenesse necessaria a tutela della mia onorabilità, della mia immagine, del mio ruolo di Presidente Nazionale e di professionista, nonché a tutela della dignità personale e professionale dei miei collaboratori di studio, dei loro congiunti e dei miei colleghi in esso operanti.

Per intanto, e solo parzialmente, rimando l'attenzione solo su alcuni riferimenti che, nell'immediato, possono costituire primi riferimenti utili, seguiti, con deontologia professionale ed attenzione giuridica, dallo scrivente:

*Legge 4/2013 et SENT.CASS.SEZ.II 6 LUGLIO 2011, N. 14906 ;
Art. 201 c.p.c et 91, 145, 146 disp. att.;
art. 154 c.p.c.)*

SULLE CONCLUSIONI IN RISPOSTA AL QUESITO

Per tutte le ragioni esposte in questa Sede di controdeduzioni, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista pedagogico, lo scrivente, stante il questi posto dall'On. Tribunale, ritiene:

- **Fortemente dannoso** porre il minore in condizioni di allontanarsi dall'attuale collocamento familiare (con la madre dalla nascita). Ambiente, quello di collocazione principale, DETERMINANTE E INFLUENTE sullo sviluppo, non solo fisico ma anche e soprattutto dal punto di vista relazionale;
- **Un eventuale disposizione diversa comporterebbe** l'avvio di un percorso **DIROMPENTE E DANNOSO** in relazione al suo attuale equilibrio psicofisico-pedagogico;
- La madre, da sempre collocataria, a differenza del padre, conosce perfettamente ogni esigenza, abitudine alimentare, psicologiche e ludica del figlio, anche per averlo accudito quando il padre non era presente per ragioni di lavoro;
- **Nell'ambiente attuale**, quello di attuale collocazione, **il minore non è condizionato da orari di lavoro instabili ed imprevedibili** (*come, invero, sarebbe nel caso di eventuale ed inauspicabile collocazione presso la casa paterna*) ed **il ricorso a cure e sorveglianza da parte di terzi sarebbe assai più modesto;**

- Il ragazzo, altresì, presso l'attuale collocazione, potrebbe essere sempre, quotidianamente seguito, con regolarità, con capacità ed amore, con cura ed affetto, **DA UN GENITORE** per lo svolgimento dei compiti e di tutte le altre attività inerenti la normale vita di relazione;
- **Gli orari e le abitudini di vita resterebbero stabili**, ricorrenti, "prevedibili" dal ragazzo e, per questo, organizzabili al meglio per soddisfare le esigenze **PRIORITARIE** del piccolo **XXXXX** che, in questo auspicabile caso, non dovrebbe "adattarsi", di volta in volta, agli orari articolati del padre. Il minore, infatti, per ragioni specifiche, legate alla sua fase di sviluppo, proprie della sua età, **HA NECESSITA' DI PUNTI DI RIFERIMENTO "FERMI"** per poter **IMPARARE** ad organizzare il proprio spazio ed il proprio tempo;
- **L'ORGANIZZAZIONE DELLA DIMENSIONE SPAZIO-TEMPO** deve essere legata alle esigenze **PSSICOLOGICHE E PEDAGOGICHE** del minore e non alle esigenze di lavoro dei genitori (come noto in Dottrina scientifica e giuridica);
- **La madre ha flessibilità oraria** e capacità genitoriale conclamata ed è esente da qualsivoglia patologia di tipo psichico (come ampiamente dimostrato e certificato da un sanitario e dalla dichiarazione di orario di servizio della stessa prodotto al Suo Legale) in costanza di settimana lavorativa già organizzata e chiara;

INOLTRE SI RITIENE CHE

- **Cambiare il collocamento del minore**, specie in corso di una separazione giudiziale dei genitori, altamente conflittuale, comporterebbe, con grande probabilità, se non con assoluta certezza, un'ulteriore "trauma da distacco" da parte di un bambino che si trova già in una delicata fase di adattamento, accomodamento ed assimilazione delle dinamiche legate a detta separazione.. Metterlo nella condizione di dover affrontare anche un cambiamento di "ambiente" (inteso non solo in senso materiale) lo esporrebbe a gravi rischi e ad imprevedibili conseguenze);
- Il minore, difatti, a parere di chi scrive, vive in maniera conflittuale e con sensi di colpa ogni distacco, seppur causato o determinato dagli adulti e, per questo, vivrebbe come una ingiustificata ed ingiustificabile "punizione" l'allontanamento dalla casa materna, stante anche il fatto che ciò non sembra essere mai stato richiesto neanche dal padre;

SI SUGGERISCE INFINE

Per quanto sopra esposto

- Di confermare le disposizioni già adottate da Codesto Spettabile Tribunale in ordine al collocamento del minore e di favorire incontri DISCIPLINATI con il padre secondo orari stabili, definiti, chiari e regolari (determinare il numero di giorni nei quali il minore può incontrare il padre e fare in modo che questi siano sempre gli stessi in ogni settimana);
- Sarebbe altresì auspicabile che i genitori siano posti nelle condizioni di non confliggere, in modo alcuno (in relazione ai propri dissapori) coinvolgendo il minore nelle loro diatribe personali e, ciò, a parere dello scrivente, è un obiettivo raggiungibile anche e soprattutto disciplinando con chiarezza e sistematicità, **i giorni ed orari di visita su base settimanale e non pentasettimanale.**

Tanto si doveva,

In Fede,

XXXXXano, XXXXX Gennaio XXXXX

Prof. Dott. Gian Luca Bellisario

